

Firenze, 27/06/2024

AI DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedura per l'espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Proposta di adozione.

In via preliminare preme ricordare che l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le Pubbliche amministrazioni debbano adottare *"procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio"* indicando le misure necessarie a mitigarlo; viene, inoltre, previsto che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni debbano comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La UIF, in apposite istruzioni (Provvedimento 23 aprile 2018) ha individuato i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

In base alle suddette istruzioni, l'Autorità Idrica Toscana è tenuta ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima, ad effettuare senza ritardo le comunicazioni alla UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia e ad individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla stessa UIF.

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 25/09/2015, ha inoltre previsto che le procedure interne debbano specificare le modalità con le quali gli addetti agli uffici di ogni Pubblica Amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "gestore". Il predetto DM stabilisce inoltre che le Pubbliche Amministrazioni adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto, con programmi di formazione volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni, acquisito in fase di feedback. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

Al fine di rispettare il sistema normativo antiriciclaggio previsto per le Pubbliche Amministrazioni, quindi, la Procedura AIT che viene proposta provvede innanzitutto all'individuazione del soggetto "gestore", facendolo coincidere con la figura del RPCT (art. 1, comma 2).

Autorità Idrica Toscana

All'art. 2 vengono poi identificati i dipendenti "addetti" all'attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (rinviando all'elenco contenuto nel PIAO, soggetto a periodica revisione), definendone i compiti e le modalità con cui sono tenuti ad eseguirli.

L'art. 3 della Procedura stabilisce l'iter delle segnalazioni, che procede dalle valutazioni preliminari degli addetti, agli approfondimenti del gestore, fino alla eventuale trasmissione alla UIF, nel rispetto dei prescritti criteri di massima riservatezza.

Con l'art. 4 viene ribadito l'impegno stabile dell'Ente a formare adeguatamente il personale coinvolto, mediante corsi di aggiornamento annuali, come prevede anche il PIAO nella sezione Prevenzione della corruzione e Trasparenza; ciò in applicazione delle vigenti disposizioni le quali prevedono che le P.A., nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, sono tenute ad adottare misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate. L'inosservanza delle norme di cui alle predette disposizioni assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 (culpa in vigilando del dirigente).

Al riguardo preme ricordare che i PTPCT approvati nel tempo dall'Ente hanno previsto quale misura di prevenzione antiriciclaggio la somministrazione annuale di specifica formazione ai Funzionari appositamente individuati dallo stesso Piano (tale formazione è stata svolta).

L'approvazione di una Procedura interna per l'espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo viene pertanto ad inserirsi nel più ampio sistema interno dei controlli riguardanti il settore della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in ossequio a quanto previsto nel citato DM 25/09/2015 Ministero dell'Interno, che suggerisce alle Pubbliche Amministrazioni l'opportunità di individuare il RPCT quale soggetto incaricato di gestire le segnalazioni antiriciclaggio.

Per quanto sopra rappresentato, con la presente siamo a proporre l'approvazione – con apposito decreto – della Procedura interna per l'espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, il cui testo viene allegato alla presente relazione istruttoria.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott. Antonio Giampieri (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Procedura per l'espletamento delle attività di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del
terrorismo

Approvata con decreto DG AIT n. _____ del _____

Autorità Idrica Toscana

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente procedura disciplina le forme e le modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che l’Autorità Idrica Toscana è tenuta a svolgere nell’ambito della propria attività istituzionale, in attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. n.231/2007.
2. La presente procedura è pertanto volta a garantire l’efficacia di rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti. In particolare, vengono specificate le modalità con le quali gli operatori delle strutture interne trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato “Gestore”, individuato nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF.

Art. 2 – Addetti

1. I dipendenti individuati dal PIAO - Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - quali soggetti interessati alla formazione annuale antiriciclaggio in base all’art. 8 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, sono indentificati come “addetti” ai fini dell’attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
2. Gli addetti sono tenuti ad effettuare una prima valutazione volta ad individuare, tra tutte le operazioni di cui vengono a conoscenza, quelle sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base alle istruzioni ed agli indicatori di cui al DM Ministero dell’Interno 25/09/2015.

Art. 3 – Iter di segnalazione

1. Gli addetti trasmettono senza ritardo le informazioni rilevanti al Gestore, esclusivamente utilizzando la casella mail antiriciclaggio@autoritaidrica.toscana.it il cui accesso è riservato solo al Gestore, garantendo la massima riservatezza.
2. Il Gestore valuta le informazioni trasmesse ed effettua i dovuti approfondimenti, avvalendosi se necessario del Responsabile del Servizio di supporto al RPCT, che resta vincolato alla massima riservatezza.
3. Il Gestore, al termine della propria attività istruttoria, da concludersi tempestivamente e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni da parte degli addetti, trasmette senza ritardo le segnalazioni alla UIF, utilizzando il portale INFOSTAT-Banca d’Italia in base all’art. 7 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, oppure archivia la pratica nel caso in cui ritenga inconsistenti gli elementi di sospetto delle operazioni oggetto delle informazioni trasmesse dagli addetti.

Art. 4 – Formazione

1. Nell’ambito dell’attività di formazione prevista dall’art. 8 del DM Ministero dell’Interno 25/09/2015, al Gestore e agli addetti viene assicurata la partecipazione annuale ad almeno un corso specifico di aggiornamento in materia.
-

Autorità Idrica Toscana

Art. 5 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
-